



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Al Sindaco del Comune di  
Senigallia (An)  
[comune.senigallia@emarche.it](mailto:comune.senigallia@emarche.it)

Al Presidente del Consiglio comunale di  
Senigallia (An)  
[comune.senigallia@emarche.it](mailto:comune.senigallia@emarche.it)

All'Organo di revisione del Comune di  
Senigallia (An)  
[renato.lapponi@libero.it](mailto:renato.lapponi@libero.it)

CORTE DEI CONTI



0002368-06/05/2016-SC\_MAR-T71-P

**Oggetto: Comune di Senigallia - Esame dei piani operativi di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 co mmi 611 e ss. Legge 190/2014.**

Si trasmette la deliberazione n. 97/2016/VSG concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria  
(*dot. Carlo Serra*)





**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nella camera di consiglio del 5 maggio 2016

composta dai magistrati:

Cons. Pasquale PRINCIPATO – Presidente f.f. relatore

Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente

Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

**ESAME DEI PIANI OPERATIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'**

**PARTECIPATE EX ART. 1 COMMI 611 E SS. LEGGE N. 190/2014**

**COMUNE DI SENIGALLIA (AN)**

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 1 commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità 2015);

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 59/2015/INPR;


ESAMINATA la documentazione pervenuta e gli elementi emersi in istruttoria nonché quelli acquisiti anche in via officiosa;

VISTA la nota con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, dott. Pasquale Principato;

**PREMESSO**

Come noto la materia degli organismi partecipati e la relativa disciplina normativa sono state oggetto di plurimi interventi che, in vista di una sistematizzazione del settore, hanno progressivamente inciso sulla capacità giuridica generale degli enti pubblici, per un verso, ponendo significativi limiti alla costituzione di società, all'assunzione ed al mantenimento di



partecipazioni e, per altro, prevedendo, a presidio ed a completamento di tali vincoli, specifici obblighi di dismissione e di cessione delle partecipazioni stesse.

Espressione di tale articolato percorso evolutivo – cui risultano sottese ineludibili esigenze di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica – è uno stratificato *corpus* normativo, peraltro non ancora definitivo, nell'ambito del quale di particolare significatività risultano le disposizioni di cui ai commi 611 e ss. della recente legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).

In questa prospettiva giova evidenziare come, a completamento del processo avviato a partire dalla Legge finanziaria per il 2008 – ed in coerenza con le omologhe previsioni recate dall'art. 1 commi 569 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), intervenute a conferire effettività agli obblighi di dismissione delle partecipazioni incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente previsti dalla legge n. 244/2007 – la richiamata legge di stabilità 2015 abbia previsto, anche alla luce delle direttrici di intervento fissate nel c.d. piano Cottarelli, un peculiare percorso di razionalizzazione informato a criteri operativi stabiliti *ex lege* e da attuarsi secondo uno specifico cronoprogramma.

A tal fine il comma 611 della legge 190/2014 testualmente dispone che: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché' attraverso la riduzione delle relative remunerazioni"*

In questa prospettiva il successivo comma 612 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2015 assegna alla competenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei presidenti delle province, dei sindaci e degli altri organi di vertice delle amministrazioni evocate al precedente comma 611, *"la definizione e l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute"* recante *"le modalità e i tempi di attuazione nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire"*.

La stessa norma dispone, inoltre, che *"tale piano corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata"* prevedendo, altresì, quale momento di chiusura dell'anzidetto processo di razionalizzazione, che *"entro il 31 marzo 2016, i sindaci predispongano una relazione sui risultati conseguiti"* parimenti *"trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet dell'amministrazione interessata"*.

A presidio dell'assolvimento dei predetti adempimenti afferenti la trasparenza, funzionalmente preordinati a quel controllo sociale già valorizzato dal piano del Commissario straordinario per la *spending review*, è, peraltro, precisato che la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 talché, a mente dell'art. 46 dello stesso provvedimento normativo, l'inadempimento costituisce *"elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è, comunque, valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili"*. Alla stregua di tale quadro dispositivo la Sezione, ha ritenuto, nell'ambito della programmazione 2015, di prevedere un preliminare monitoraggio sui piani adottati dagli Enti della Regione Marche al fine di pervenire alla ricostruzione di un quadro complessivo volto verificare il compiuto assolvimento degli obblighi di legge, le modalità con cui è stato dato corso al predetto adempimento ed individuare eventuali profili critici da segnalare, in ragione alla natura collaborativa del controllo, al prudente apprezzamento degli enti interessati.

Sul punto è stato, invero, evidenziato che la trasmissione dei piani operativi, disposta dalla legge, non adempie a sole finalità di trasparenza (e di deterrenza) ma è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2015/FRG) e che detti controlli, come testimonia la clausola di salvaguardia relativa alle disposizioni di cui all'art. 3 commi 27 e ss. L.F. 2008, partecipano della stessa natura di quelli relativi alle partecipazioni societarie di cui all'art. 3 commi 27 e ss. L.F. 2008 già intestati alle Sezioni regionali di controllo (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 143/2015/PRSE).

Ne consegue, dunque, un'attività non invasiva delle sfere di autonomia e di discrezionalità delle amministrazioni ma finalizzata *"a rappresentare agli organi di governo le anomalie"*



riscontrate sì che gli stessi possano responsabilmente indirizzare gli organi gestionali promuovendo, eventualmente, misure correttive nell'interesse dell'ente amministrato e della comunità di riferimento" (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 424/2015/VSG).

Tali verifiche, di natura meramente estrinseca, hanno avuto particolare riguardo alla completezza degli atti assunti ed alla conformità degli stessi ai criteri fissati dai parametri normativi di riferimento come dianzi richiamati riservandosi, in coerenza con la peculiare sequela procedimentale fissata dal legislatore, ulteriori, e più approfonditi, controlli di natura sostanziale all'esito dell'acquisizione della relazione sui risultati conseguiti da predisporre entro il 31 marzo 2016.

### CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si osserva che, per quanto risulta dalla banca dati SIQuEL della Corte dei conti, il Comune di Senigallia presenta – al termine dell'esercizio 2014 – le seguenti partecipazioni (dirette e indirette) in società di capitali:

Dirette			Indirette		
Denominazione organismo	Quota partecipazione diretta tra EL e OP 1° livello	Forma Giuridica	Denominazione organismo	Quota partecipazione indiretta tra EL-OP 2° livello	Forma Giuridica
AERDORICA S.P.A.	0,07500	Società per azioni	RAFFAELLO S.R.L. (in liquidazione)	0,07425	Società a responsabilità limitata
			TICAS S.R.L.	0,00127	Società a responsabilità limitata
			AERNET S.R.L. (in liquidazione dal 2003; cessata il 15/10/2014)	0,07425	Società a responsabilità limitata
			INTERPORTO MARCHE S.P.A.	0,00032	Società per azioni
			EVOLAVIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE dal 30/04/2010	0,07500	Società a responsabilità limitata
			CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI SOC. CONS. A R.L. (dismissione)	0,00412	Società consortile
			HESIS S.R.L.	0,01425	Società a responsabilità limitata

AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO S.R.L.	7,69200	Società a responsabilità limitata			
ASA - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SRL	10,00000	Società a responsabilità limitata			
CENTRO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO ED AGENZIA LOCALE PER LA FORMAZIONE (IN LIQUIDAZIONE) IN SIGLA - FOR.MA S.R.L (in liquidazione dal 2010; cessata il 09/12/2014)	41,00000	Società a responsabilità limitata			
C.I.R. 33 Consorzio (in liquidazione)			CIR 33 SERVIZI SRL	21,27000	Società a responsabilità limitata
Consorzio Gorgovivo			ESCOMARCHE S.R.L.	10,50000	Società a responsabilità limitata
CO.GE.S.CO CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI.			MECCANO	0,36000	Società consortile
GESTIPORT S.P.A.	75,20000	Società per azioni			
IMMOBILIARE B.I.C. S.R.L	96,79000	Società a responsabilità limitata			
MULTISERVIZI S.P.A.	16,86000	Società per azioni	EDMA RETI GAS S.R.L.	10,28966	Società a responsabilità limitata
			PROMETEO SPA	8,51852	Società per azioni
			EDMA S.R.L.	10,62180	Società a responsabilità limitata
			TIRANA ACQUE S.C.A.R.L. in liquidazione	0,00569	Società consortile
			SOCIETA' REGIONALE DI GARANZIA MARCHE	0,00067	Società cooperativa
			CONSORZIO ZONA PALOMBARE - SOCIETA' CONSORTILE A	0,0008	Società consortile



			RESPONSABILITA' LIMITATA		
			SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS S.P.A.	6,52482	Società per azioni

Fonte: SIQUEL

nonché nei seguenti enti strumentali:

Denominazione organismo	Quota partecipazione	Forma Giuridica	Modalità di partecipazione
AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.2 - MARCHE CENTRO - ANCONA	8,67000	Consorzio	Diretta
CONSENERGY CONSORZIO PER LE RISORSE ENERGETICHE In liquidazione	0,00066	Consorzio	Indiretta
CONSORZIO GORGOVIVO	19,81410	Consorzio	Diretta
CO.GE.S.CO CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI.	43,00000	Consorzio	Diretta
C.I.R. 33 in liquidazione	21,27000	Consorzio	Diretta
SOCIETA' REGIONALE DI GARANZIA MARCHE	0,00067	Cooperativa	Indiretta

Fonte: SIQUEL

Le verifiche della Sezione hanno acclarato l'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del comune di Senigallia entro il termine del 31 marzo 2015 stabilito dall'art. 1, comma 612, l. n. 190 del 2014.

Il piano è stato adottato dall'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 197 del 31 marzo 2015.

Il procedimento seguito risulta sostanzialmente corretto in quanto, sebbene il comma 612 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2015 attribuisca alla competenza degli organi di vertice delle amministrazioni la definizione e l'approvazione del piano operativo, *in subiecta materia* deve ritenersi sussistente la competenza del consiglio comunale prevista dall'art. 42, comma 2, lett. e) e g), del d.lgs. n. 267 del 2000 (cfr. Sez. Autonomie, delib. 22 luglio 2015, n. 24, Relazione al Parlamento sugli organismi partecipati dagli enti territoriali, paragrafo 1.3.1 e nota 9 ibid.) che non può essere derogata implicitamente in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 4 del citato d.lgs.

Il piano è stato trasmesso in data 19 giugno 2015 ed acquisito agli atti della Sezione regionale di controllo con prot. n. 1787/2015.

Risulta inoltre regolarmente pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente - Enti controllati - Società partecipate".

Dalle verifiche svolte emerge che il piano risulta corredato dalla apposita relazione tecnica. A tale riguardo, si evidenzia, come la relazione tecnica a corredo del piano dovrebbe presentare un quadro analitico per ciascuna società, fornendo i dati tecnici necessari (attività svolta, quota di partecipazione, altri soci, principali dati economici in un significativo arco temporale, natura della società, numero di amministratori e numero di dipendenti, modalità di esercizio del controllo, modalità di affidamento dei servizi, analisi dei principali fattori di costo, sistema di

amministrazione e relativo costo, analisi comparativa delle diverse opzioni prese in considerazione) per giustificare le decisioni contenute nel piano di razionalizzazione. Diversamente la scelta di mantenimento o di dismissione non può considerarsi adeguatamente ponderata.

Nel piano di razionalizzazione il Comune di Senigallia richiama le valutazioni compiute con la ricognizione prevista dall'art. 3, comma 27, legge finanziaria 2008 e dei commi 568-bis e 569 della L. n. 147/2013, in particolare, con la delibera n. 89 del 26 novembre 2014 e con la delibera n. 21 del 24 marzo 2015, di approvazione delle linee di indirizzo per la redazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della L. n. 190/2014, con le quali viene deciso, il mantenimento delle partecipazioni evidenziate nel prospetto che di seguito si riporta:


Società	Quota di partecipazione
AERDORICA S.P.A.	0,0559%
AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO S.R.L.	7,592%
AGENZIA PER I SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	24,34%
GESTISPORT S.P.A.	72,50%
MULTISERVIZI S.P.A.	16,86684%

nonché la dismissioni della società consortile CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI SOC. CONS. A.R.L., la cessione a titolo oneroso dell'intera quota di partecipazione della società CIR33 SERVIZI S.R.L. all'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI ANCONA (ATO2) e la liquidazione e scioglimento della società IMMOBILIARE B.I.C. S.R.L. interamente partecipata dall'Ente.

Il Collegio, a seguito di controlli sul sistema SIQuEL rileva la mancata corrispondenza, seppur minima, della quota di partecipazione indicata dall'Ente per la società IMMOBILIARE B.I.C S.R.L. rispetto a quanto risultante dalla citata banca dati.

Il Collegio, tuttavia, riscontra che il piano di razionalizzazione approvato dall'Ente non prevede le seguenti partecipazioni indirette:

Denominazione organismo	OP 1° livello
AERNET S.R.L. (in liquidazione)	AERDORICA S.P.A.
EVOLAVIA S.R.L. (in liquidazione)	
HESIS S.R.L.	
INTERPORTO MARCHE S.P.A.	
RAFFAELLO S.R.L. (in liquidazione)	
TICAS S.R.L.	
ESCOMARCHE S.R.L.	CONSORZIO GORGOVIVO



MECCANO SOCIETA' CONSORTILE	CO.GE.S.CO CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI
EDMA RETI GAS S.R.L.	MULTISERVIZI S.P.A.
EDMA S.R.L.	
PROMETEO S.P.A	
SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS S.P.A.	
SOCIETA' REGIONALE DI GARANZIA MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA	
CONSORZIO ZONA PALOMBARE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (in liquidazione)	
TIRANA ACQUE S.C.A.R.L. (in liquidazione)	

Fonte: SIQUEL e Archivio Ufficiale C.C.I.A.A.

Dal punto di vista sostanziale il piano non risulta pienamente rispettoso del disposto di cui al comma 612, art. 1, legge citata, laddove impone, per ogni singola partecipata, dismessa o mantenuta che sia, di specificare le modalità, i tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire dal processo di razionalizzazione; l'Ente si limita a confermare il mantenimento delle proprie quote societarie nell'AERDORICA S.P.A., nell'AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO S.R.L., nell'AGENZIA PER I SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. e nella MULTISERVIZI S.P.A., sottolineando che le partecipazioni detenute, non essendo rilevanti, non permettono di determinare scelte in tema di governance e di gestione. L'Ente partecipa di aver avviato una razionalizzazione economica e gestionale per l'IMMOBILIARE B.I.C. di cui detiene il 100% delle quote, attivando la sua messa in liquidazione (delibera del consiglio comunale n. 89 del 26/11/2014) e per la società GESTIPORT di cui detiene il 72,50%.

Il collegio rileva che per ogni partecipata non sono stati osservati tutti i criteri, di seguito esaminati, previsti dai commi 611 e ss.

- Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. a), non risulta effettuata una specifica valutazione circa l'indispensabilità delle partecipazioni societarie rispetto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai fini della conseguente eliminazione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Si prende atto che con delibera n. 89 del 26 novembre 2014 l'Ente aveva già effettuato una ricognizione sulle proprie partecipate ai sensi dell'art. 3, co. 27 della legge n. 244/07 prevedendo la cessione della partecipazione detenuta nella società consortile CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L. e lo scioglimento e messa in liquidazione della società IMMOBILIARE B.I.C. S.R.L. Peraltro, deve rilevarsi che il comma 611 lett. a) cit. impone la dismissione anche di quelle partecipazioni che, seppur coerenti con i fini istituzionali, non siano indispensabili al loro perseguimento (cfr. Sezione Lombardia, n. 424/2015). In questa prospettiva nel piano dovrebbe rinvenirsi un'analisi circa l'indispensabilità dello strumento societario rispetto a differenti forme organizzative o rispetto alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione.

Né, d'altra parte, la relazione tecnica è suffragata da elementi sufficienti a consentire al Collegio di svolgere una compiuta valutazione al riguardo.

- Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. b), non viene dato atto dell'eventuale presenza di società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, valutazione preliminare alla loro eliminazione ai sensi della disposizione citata.

Si sottolinea, peraltro, che la prevalenza del numero degli amministratori ai fini della obbligatoria soppressione potrebbe non essere decisivo qualora gli stessi non percepiscano alcun compenso ovvero svolgano anche funzioni operative (cfr. Sezione Lombardia n. 424/2015).

Tuttavia la mancata indicazione nel piano del numero di dipendenti delle società, del costo dell'organo amministrativo e di quello della forza lavoro impiegata preclude, di fatto, al Collegio la possibilità di svolgere una compiuta valutazione al riguardo.

In questa prospettiva va rilevato che, sulla base dei dati acquisiti alla Banca dati SiQuEL, risulta la sottoriportata situazione:

partecipazioni dirette:

GESTIPORT S.P.A.

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	NO	8	4
2011	di esercizio	NO	8	4

Fonte: SIQUEL

IMMOBILIARE B.IC in liquidazione

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2011	di esercizio	si		


Partecipazioni indirette

- tramite AERDORICA S.P.A.

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI SOC.CONS. A.R.L. in dismissione

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	NO	6	3
2013	di esercizio	NO	6	3
2012	di esercizio	NO	5	

HESIS S.R.L.



Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	NO	3	0
2013	di esercizio	NO	5	1
2012	di esercizio	NO	5	0

Fonte: SIQUEL

**TICAS S.R.L.**

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	NO	n.r.	n.r.
2013	di esercizio	NO	3	0
2012	di esercizio	NO	2	1

Fonte: SIQUEL

- tramite MULTISERVIZI S.P.A.

**CONSORZIO ZONA PALOMBARE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA in liquidazione**

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	SI		
2013	di esercizio	NO	5	0
2012	di esercizio	NO	3	0

Fonte: SIQUEL

**SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS S.P.A.**

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	NO	4	1
2013	di esercizio	NO	4	1
2012	di esercizio	NO	3	1

Fonte: SIQUEL

**TIRANA ACQUE S.C.A.R.L. in liquidazione dal 16/06/2006**

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	-	-	-	-
2013	-	-	-	-
2012	di esercizio	SI		

Fonte: SIQUEL

- tramite CONSORZIO GORGOVIVO

**ESCOMARCHE S.R.L.**

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	NO	5	1
2013	di esercizio	NO	5	2
2012	di esercizio	NO	5	1

Fonte: SIQUEL

- Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. c), nel percorso di razionalizzazione non è stata espressamente valutata l'esistenza di società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.
- Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. d), nel piano non viene espressamente valutata la possibilità di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
- Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. e), la Sezione riscontra, da ultimo, che il piano, non offrendo un'analisi dei costi e delle possibili azioni di contenimento, per tutte le società partecipate, non adempie al previsto e auspicabile obiettivo di riduzione dei costi di funzionamento. Sotto tale profilo il piano dovrebbe infatti esporre un'analisi delle varie soluzioni economico-finanziarie attuabili, nel rispetto delle norme di coordinamento della finanza pubblica, al fine di una semplificazione del sistema e di una maggiore efficienza dello stesso. Tuttavia, con riferimento alla sola GESTIPORT s.p.a., l'Amministrazione ha approvato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24 marzo 2015, di razionalizzazione gestionale ed economica della società, totalmente controllata dall'ente, con una riduzione dei compensi sostenuti per il Consiglio di amministrazione e per il Collegio sindacale.

Si segnala, al riguardo, che le seguenti società presentano perdite in almeno uno degli ultimi esercizi:

Partecipazioni dirette:

Denominazione organismo	Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013	2014
AERDORICA S.P.A.	64.131,00	-3.045.411,00	-12.070.717,00	-2.931.741,00

Fonte: SIQUEL

Denominazione organismo	Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013	2014
IMMOBILIARE B.I.C. S.R.L.	-7.851,00	nr.	nr.	nr.

Fonte: SIQUEL

Denominazione organismo	Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013	2014



GESTIPORT S.P.A.	16.996,00	nr.	nr.	-15.082,00
------------------	-----------	-----	-----	------------

Fonte: SIQUEL

#### Partecipazioni indirette

- Tramite AERDORICA S.P.A.

Denominazione organismo	Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013	2014
AERNET S.R.L. (in liquidazione cessata dal 15/10/2014)	-6.155,00	-5.973,00	-12.923,00	nr.

Fonte: SIQUEL

Denominazione organismo	Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013	2014
CONVENTION BUREU TERRE DUCALI SOC.CONSA R L. (in dismissione)	1.826,00	-37.744,00	-39.720,00	-20.255,00

Fonte: SIQUEL

Denominazione organismo	Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013	2014
EVOLAVIA S.R.L. (in liquidazione)	-6.763,00	130.157,00	-1.597,00	nr.

Fonte: SIQUEL

Denominazione organismo	Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013	2014
HESIS S.R.L.	-15.838,00	4.973,00	3.815,00	-7.502,00

Fonte: SIQUEL

Denominazione organismo	Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013	2014
INTERPORTO MARCHE S.P.A.	103,00	-639.316,00	23.444,00	-646.859,00

Fonte: SIQUEL

Denominazione organismo	Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013	2014
RAFFAELLO S.R.L. (in liquidazione)	-31.628,00	-12.401,00	-300.457,00	30.599,00

Fonte: SIQUEL

Denominazione organismo	Risultato d'esercizio			
-------------------------	-----------------------	--	--	--

	2011	2012	2013	2014
TICAS S.R.L.	-114.599,00	-40.104,00	-92.605,00	nr.

Fonte: SIQUEL

- tramite MULTISERVIZI

Denominazione organismo	Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013	2014
CONSORZIO ZONA PALOMBARE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	923,00	488,00	5.901,00	-7.087,00

Fonte: SIQUEL

Denominazione organismo	Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013	2014
SOCIETA' REGIONALE DI GARANZIA MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA	-324.837,00	nr.	nr.	nr.

Fonte: SIQUEL

Denominazione organismo	Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013	2014
TIRANA ACQUE S.C.A.R.L. (in liquidazione dal 16/06/2006)	-21.900,00	-6.598,00	nr.	nr.

Fonte: SIQUEL

- tramite CO.GE.S.CO CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI

Denominazione organismo	Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013	2014
MECCANO SOCIETA' CONSORTILE	7.383,00	3.945,00	-126.010,00	9.109,00

Fonte: SIQUEL

- tramite CIR 33

Denominazione organismo	Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013	2014
CIR SERVIZI S.R.L.	nr.	nr.	3.682,00	-3.679.387,00

Fonte: SIQUEL

- tramite CONSORZIO GORGOVIVO

Denominazione organismo	Risultato d'esercizio			



	2011	2012	2013	2014
ESCOMARCHE S.R.L.	5.227,00	5.034,00	864,00	-14.456,00

Fonte: SIQUEL

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Marche

**ACCERTA**

le sopra descritte irregolarità e lacune del piano operativo di razionalizzazione e della relativa relazione tecnica approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dal comune di Senigallia.

**DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Senigallia.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio del 5 maggio 2016.



Il Presidente estensore

Pasquale Principato

Depositata in Segreteria in data 06 MAG. 2016

Il Direttore della Segreteria

f.to Dott. Carlo Serra

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.56331049 del 06/05/2016